



Allegato "A"
D.S.G. n. 134/09
del 24.07.2009

DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO

Articolo 1

Oggetto

1. La presente disciplina definisce i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 6 e segg. del D. Lgs. 165/2001 s.m.i.
2. Le disposizioni della presente disciplina sono finalizzate a garantire la trasparenza, la parità di trattamento e l'imparzialità nell'individuazione dell'esperto ed a consentire la razionalizzazione della spesa per gli incarichi.
3. La presente disciplina non si applica agli incarichi aventi per oggetto la prestazione di servizi rientranti nella normativa sui Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006.

Articolo 2

Presupposti per il conferimento di incarichi

1. Gli incarichi possono essere conferiti dai dirigenti della Camera di Commercio in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve risultare dall'atto di conferimento:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alla Camera di Commercio e a obiettivi e/o progetti specifici e determinati;
 - b) l'accertata inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001, e non deve riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle ordinarie competenze professionali del personale in servizio presso la Camera di Commercio;
 - d) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'amministrazione dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
 - e) la sussistenza o meno di una delle condizioni di cui al successivo articolo 5.
2. Gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 3 e 4, salvo quanto previsto dai successivi articoli 5 e 6.

Articolo 3

Procedure comparative

1. Le procedure selettive sono svolte con la comparazione dei *curricula* professionali degli esperti esterni, eventualmente integrata – ove ritenuto opportuno – da successivo colloquio.
2. Il dirigente dà avvio alla procedura selettiva predisponendo un avviso di selezione, che deve contenere i seguenti elementi essenziali:



- a) oggetto e tipologia, durata e luogo della prestazione;
- b) titoli, requisiti professionali e esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione;
- c) modalità e termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi *curricula* e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico;
- d) indicazione delle modalità dell'eventuale colloquio;
- e) compenso complessivo lordo previsto per il prestatore d'opera e – ove ritenuto opportuno – la possibilità da parte dei candidati di presentare offerte economiche migliorative.

3. L'avviso è pubblicato all'Albo camerale, salve ulteriori forme di pubblicità di volta in volta ritenute opportune.

4. Tra la data di pubblicazione dell'avviso all'Albo camerale e il termine per la presentazione dei *curricula* devono intercorrere almeno dieci giorni.

Articolo 4

Modalità e criteri per la selezione

1. La valutazione dei *curricula* e dell'eventuale colloquio è effettuata dal dirigente sulla base della professionalità dei esperti esterni, avuto riguardo ai profili formativi e di specializzazione, delle esperienze di lavoro e professionali da questi maturate, con stretto riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche di esecuzione del progetto o delle attività che formano oggetto dell'incarico da conferire.

2. La valutazione dei *curricula* può essere integrata dalla comparazione dell'ammontare del compenso richiesto dall'esperto esterno per l'esecuzione dell'incarico.

3. La valutazione e la scelta, adeguatamente motivata, devono risultare da apposita relazione conservata agli atti. Non trattandosi di procedura di reclutamento, nell'atto stesso non devono essere stilate graduatorie né tanto meno espressi giudizi di idoneità.

Articolo 5

Conferimento di incarichi individuali senza esperimento della procedura comparativa

1. In deroga a quanto previsto dagli art. 3 e 4, il Dirigente può conferire gli incarichi in via diretta senza l'esperimento di procedure di selezione, sussistendo almeno una delle seguenti condizioni:

- a) nei casi in cui non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente articolo 3, ferme restando le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione degli obiettivi e dei progetti determinati dalla Camera di Commercio, richiedenti esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentono l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) per attività comportanti prestazioni di rilevante livello scientifico e/o tecnico di natura non comparabile, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che una sola persona può eseguirle con il livello di qualità richiesto;
- d) per incarichi conferiti per adempimenti di legge riconducibili a funzioni istituzionali della Camera di Commercio.



Articolo 6

Conferimento di incarichi individuali con procedura comparativa semplificata

1. Per incarichi con compenso previsto non superiore a 20.000 euro (oneri previdenziali e fiscali esclusi) il conferimento può essere effettuato all'esito di una apposita ricerca di mercato, espletata attraverso lettera di invito da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari, che possono essere individuati tra quelli iscritti nelle liste di accreditamento formate ai sensi del successivo art. 7

Articolo 7

Liste di accreditamento di esperti

1. La Camera di Commercio può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi preventivamente stabiliti, eventualmente suddivisi per tipologie di settori di attività.

2. La Camera di Commercio può ricorrere alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre.

3. Per la predisposizione delle liste, la Camera di Commercio pubblica un apposito avviso con l'indicazione dei requisiti necessari per l'iscrizione. L'iscrizione nelle liste avviene in ordine alfabetico dei candidati.

Articolo 8

Formalizzazione dell'incarico

1. L'incarico è conferito mediante la stipula di apposito contratto, redatto in forma scritta, con l'indicazione dei seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del contraente
- b) oggetto del contratto e della prestazione professionale
- c) durata e luogo di esecuzione della prestazione
- d) modalità specifiche di esecuzione della prestazione
- e) modalità delle verifiche sull'esecuzione della prestazione
- f) ammontare del compenso e eventuali rimborsi spese
- g) modalità di pagamento del corrispettivo.

2. Il contratto diviene efficace assolti gli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente.

Articolo 9

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il dirigente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.

2. Il dirigente accerta la regolare esecuzione della prestazione, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)